

ALLEGATO 6 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Nel caso di cauzione provvisoria e definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- A. sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- B. espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile della gestione del contratto e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Cavedago".
- C. espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - c5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.